

ESENTE

26879/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi
■ norma dell'art. 52 dlgs 196/03 in quanto:
 disposto da ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA Presidente
GIACINTO BISOGNI Consigliere
ANTONIO VALITUTTI Consigliere - Rel.
LAURA TRICOMI Consigliere
ROSARIO CAIAZZO Consigliere

Oggetto

Stato di adottabilità del minore. Stato di abbandono. Condizioni

Ud. 14/09/2018 PU
Cron. 26879
R.G.N. 4520/2018

SENTENZA

sul ricorso 4520/2018 proposto da:

(omissis) _____ (omissis) _____, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) _____, giusta procura procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -


contro

(omissis) _____ : curatore speciale della minore, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano;

- intimati -

1466

2018



avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 05/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2018 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, in data 28 settembre 2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, su segnalazione dei servizi sociali, chiedeva dichiararsi lo stato di adottabilità della minore (omissis) , figlia di (omissis) e (omissis) .

Il Tribunale adito, con sentenza n. 166/2017, dichiarava lo stato di adottabilità della minore, sospendeva entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, e disponeva l'interruzione dei rapporti tra la minore ed i genitori e familiari. Il Tribunale nominava, altresì, quale tutore provvisorio di (omissis) (omissis), il Comune di (omissis) , disponendo la collocazione della medesima presso una famiglia idonea all'adozione.

2. Con sentenza n. 1/2018, depositata il 5 gennaio 2018, la Corte d'appello di Milano respingeva l'appello proposto da (omissis) (omissis) e (omissis) . La Corte territoriale condivideva il percorso argomentativo del Tribunale circa la sussistenza dello stato di abbandono della minore (omissis) , per l'inadeguatezza di entrambi i genitori a prendersi cura della stessa e per l'assenza di figure familiari vicarianti.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso (omissis) e (omissis) . nei confronti del curatore

speciale della minore e del P.G. presso la Corte d'appello di Milano, affidato a quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il quarto motivo di ricorso - che riveste carattere pregiudiziale rispetto agli altri - (omissis) e (omissis) denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 15 e 16 della legge n. 184 del 1983, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

1.1. I ricorrenti - denunciando la nullità della sentenza di appello - lamentano che la Corte territoriale abbia disatteso il motivo di gravame concernente la mancata convocazione nel giudizio e l'omessa comunicazione della sentenza di primo grado ai fratelli della minore (omissis), nonché la mancata comunicazione di tale sentenza alla nonna materna, (omissis), che si sarebbe occupata della bambina fino al suo collocamento in comunità, in violazione degli artt. 12 e 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. In tema di adozione, l'art. 12 della legge n. 184 del 1983 limita, infatti, le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, la cui convocazione risponde essenzialmente alla finalità di consentire l'acquisizione di elementi necessari per la valutazione del suo interesse e la prospettazione di soluzioni idonee ad ovviare allo stato di abbandono, senza rescindere il legame con la famiglia di origine. Ed ai medesimi parenti, in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge n. 184 del 1983, va notificata la sentenza

che dichiarò lo stato di adottabilità del minore (Cass., 22/09/2015, n. 18689).

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, non risulta dagli atti che i fratelli della minore si siano in qualche modo concretamente attivati, manifestando la disponibilità di prendersi cura della sorellina, fatta eccezione per uno solo di essi, che si sarebbe, tuttavia, limitato a recarsi una sola volta a trovarla in Comunità, ed a dichiarare genericamente, ai Servizi sociali, di averla incontrata frequentemente a casa del padre. Analoghe considerazioni vanno effettuate per quanto concerne la nonna materna, avendo la Corte d'appello accertato che la stessa, pur essendosi occupata per un certo periodo della nipotina, non ha mantenuto rapporti significativi con la stessa, non si è costituita nel giudizio, e non ha mai neppure «richiesto di potersi occupare in prima persona della nipotina».

1.3. La doglianza va, pertanto, disattesa.

2. Con il primo e secondo motivo di ricorso, (omissis) e (omissis) denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 15 della legge n. 184 del 1983, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello, confermando l'iter argomentativo seguito dal primo giudice, abbia ritenuto anzitutto sussistente – in violazione dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983 – lo stato di abbandono della minore (omissis), sebbene i genitori della medesima avessero dimostrato costantemente il loro affetto per la bambina e la loro volontà di prendersene cura, ed ancorchè la parziale inadeguatezza posta in luce dai Servizi sociali, dalla Comunità di accoglienza e dalla disposta c.t.u., allo svolgimento del ruolo genitoriale, non potesse in alcun

modo considerarsi irreversibile. Deducono, in tal senso, gli istanti la carenza degli ulteriori presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, previsti dall'art. 15 della legge succitata, essendosi entrambi presentati dinanzi al Tribunale, avendo ottemperato a quanto disposto dall'autorità giudiziaria, ed essendosi dimostrati disponibili a migliorare la loro capacità genitoriale.

2.2. A tale ultimo riguardo – denunciando, altresì, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. – i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello non abbia compiutamente e dettagliatamente preso in esame le relazioni della psicoterapeuta privata, dr.ssa (omissis) (omissis), soltanto «brevemente analizzate nella sentenza», la quale aveva evidenziato l'impegno costante della madre della piccola nel cercare di migliorare la sua genitorialità ed i notevoli progressi ottenuti in tal senso. Siffatte relazioni, ove interamente ed adeguatamente esaminate, avrebbero potuto, per vero, indurre la Corte territoriale ad una decisione diversa da quella adottata.

Di più, il diniego di audizione della terapeuta sarebbe stato adottato dalla Corte d'appello con una motivazione del tutto illogica, avendo il giudice di seconde cure denegato tale audizione per non inficiare l'evoluzione positiva dei rapporti tra la paziente e la terapeuta, pervenendo, peraltro, al paradossale risultato di dichiarare adottabile la figlia, «per non compromettere il percorso della madre nel recupero della capacità genitoriale».

2.3. Le censure sono fondate.

2.3.1. Va osservato, al riguardo, che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore

nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come «*extrema ratio*» – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza (Cass., 30/06/2016, n. 13435; Cass., 26/05/2014, n. 11758). A tal fine, il giudice di merito deve, pertanto, prioritariamente verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. 26/03/2015, n. 6137; Cass., 27/09/2017, n. 22589; Cass., 27/03/2018, n. 7559).

2.3.2. Tanto premesso in via di principio, osserva la Corte che il quadro probatorio delineatosi nei due gradi del giudizio non ha messo in luce la sussistenza di una situazione di abbandono materiale e morale della minore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, tale da giustificare la dichiarazione dello stato di adottabilità. Ed invero, le risultanze della disposta c.t.u., riportate nell'impugnata sentenza (p. 5), pur avendo messo in evidenza la sussistenza di non poche «criticità personologiche di entrambi i genitori», hanno, nondimeno, evidenziato un forte attaccamento di entrambi alla minore ed una assoluta disponibilità a prendersi cura della medesima, tanto da spingersi entrambi a ritenere di non avere

bisogno di aiuti esterni, e ad affermare «il diritto della bambina di stare nella propria casa, con il padre e con la madre».

Tali valutazioni risultano, peraltro, confermate anche dalla relazione conclusiva della « (omissis) (omissis) » (nella quale madre e figlia sono state ospitate per un periodo), in data 13 giugno 2017, laddove – pur mettendosi in luce le difficoltà di gestione complessiva della bimba da parte della madre, più attenta e disposta a soddisfare le esigenze materiali elementari ed immediata della figlia, che quelle di tipo relazionale – ha posto, nondimeno, in evidenza la sussistenza di un «legame affettivo autentico» tra i due genitori e la minore (p. 8 della sentenza di appello). E la presenza di siffatto «legame affettivo» è stata evidenziata – dalla medesima relazione – anche con specifico riferimento al rapporto madre-figlia.

Quanto alla figura paterna, la Comunità evidenzia come la stessa si sia rivelata stabile e più adeguata rispetto a quella materna, essendosi il (omissis) dimostrato capace di mantenere rapporti sereni con la figlia che «è sempre apparsa molto felice di incontrare il papà, correndogli incontro ed abbracciandolo».

Né la minore risulta avere presentato – all'osservazione operata dal personale della casa di accoglienza – criticità preoccupanti, sul piano dello sviluppo psico-fisico, essendo anzi risultato – dalla predetta relazione – che la medesima «gode di buona salute, è in grado di dire alcune parole, riuscendo a comunicare ciò di cui ha bisogno, e presenta buona motricità, muovendosi autonomamente».

2.3.3. Alla stregua dei suesposti elementi evidenziati dalla Corte d'appello, le difficoltà, pure segnalate dalla decisione impugnata, della coppia di relazionarsi con la Comunità e con i Servizi sociali, pur senza essersi i medesimi mai rifiutati di venire a contatto con gli



stessi, si rivelano, pertanto, sulla base di quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, piuttosto dettati dall'attaccamento dei genitori alla figlia e dal rifiuto – frutto di un'immaturità nello svolgimento del ruolo genitoriale, soprattutto della madre, peraltro non irreversibile, per quanto di qui a poco si dirà – di farsi suggerire i modi più adatti ed opportuni per crescerla ed educarla. Tanto vero che la stessa Corte d'appello ha perfino dubitato della reale disponibilità dei genitori a dare il proprio consenso all'affidamento eterofamiliare della bambina alla coppia amica (omissis),^(omissis), sebbene da essi stesso proposto.

Sotto tale ultimo profilo, peraltro, ai fini di una corretta e completa delibazione circa l'eventuale stato di abbandono della minore, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere, altresì, conto del contributo, se non vicariante, certamente adiuvante della coppia, amica dei genitori della piccola (omissis), considerata la loro disponibilità – evidenziata dalla stessa sentenza impugnata – a prendersi cura della minore, «motivata da un autentico desiderio di aiuto della coppia genitoriale».

2.3.4. Il quadro che ne viene fuori, pertanto, collide certamente con la ritenuta sussistenza di uno stato di abbandono della piccola (omissis), ed evidenzia la denunciata violazione del disposto degli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, nella quale è incorsa la decisione di secondo grado.

2.3.5. Ma ancora più grave si palesa, peraltro, la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, del fatto decisivo per la controversia costituito dal comportamento della madre che ha deciso, di propria iniziativa, di rivolgersi ad una psicoterapeuta, in assenza di aiuti concreti da parte della casa famiglia, nonché l'omessa integrale considerazione che la Corte ha fatto delle

risultanze delle due relazioni della dr.ssa (omissis) , in data 3 aprile 2017 e 30 novembre 2017. E non può revocarsi in dubbio che tale omissione sia rilevante sul piano del denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di risultanze peritali che si traducono in uno strumento di emersione di circostanze decisive per il giudizio (Cass., 26/06/2018, n. 16812; Cass., 28/09/2016, n. 19150).

Da tali relazioni – trascritte nelle parti essenziali nel ricorso – si evince che la (omissis) aveva maturato nel tempo la consapevolezza di «questa sua incapacità a farsi aiutare» e l'intenzione di superarla, evidenziando altresì il suo «impegno molto costante costruttivo per migliorare la sua capacità genitoriale, dedicandosi «a raggiungere una maggiore autonomia nella gestione della bambina». La terapeuta ha, di conseguenza, motivatamente concluso per la sussistenza di «alcuni indicatori favorevoli a una diagnosi di recuperabilità della capacità genitoriale della signora (omissis) (omissis)». Ebbene, è di tutta evidenza che il concreto impegno della madre nel farsi curare ed aiutare a superare i propri limiti è incompatibile con la situazione di abbandono della minore prefigurata dalla Corte territoriale, che ha del tutto omesso di porre in luce tale decisiva circostanza, essendosi limitata ad uno sbrigativo ed apodittico riferimento alle suddette relazioni, senza scendere in un esame dettagliato e completo delle risultanze delle stesse.

2.3.6. Di più. il diniego di audizione della terapeuta è stato posto in essere dalla Corte territoriale con una motivazione del tutto contraddittoria ed illogica, e, pertanto, certamente riconducibile al vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619). La Corte ha, invero, per un

verso, riconosciuto «l'evoluzione positiva di un setting nel quale la ^(omissis) ^(omissis) si sta impegnando in un clima [...] di fiducia con la terapeuta», per altro verso, ha contraddittoriamente denegato l'audizione della terapeuta, pur potendone trarne positivi elementi di valutazione a favore della capacità genitoriale della ^(omissis), salvo a dichiarare, poi, lo stato di adottabilità della di lei figlia, per l'incapacità genitoriale della madre.

2.3.7. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, è del tutto evidente, pertanto, che la Corte d'appello, oltre a non fare una corretta applicazione degli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, è altresì incorsa nella denunciata violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

2.4. Le censure in esame devono, di conseguenza, essere accolte.

3. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, concernente la possibilità di un affidamento eterofamiliare della minore.

4. L'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio ed alla chiesta ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002.


P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso e rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche

sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma il 14/09/2018.

Il Consigliere estensore




Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 23 SET 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente

